

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 654-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CINGOLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959
(V. Stampato n. 1273)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1959

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Occorre tener presente, nel ratificare il presente Accordo le condizioni del Trattato di Pace imposto all'Italia. Le mortificanti osservazioni sottoposte allora all'Italia, furono le drastiche condizioni imposte ad un popolo, del quale non si tenne in alcun conto dell'eroica resistenza all'oppressore tedesco.

Però subito venivano presi immediati contatti con la Jugoslavia, per trovare una linea di regolamento al nostro antico diritto di pesca. Così si giungeva, non senza difficoltà, all'Accordo di Belgrado del 13 aprile 1949. Continuarono però i fermi, i sequestri, le requisizioni di pescherecci italiani.

Il Governo italiano allora prese l'iniziativa di nuove trattative, che si conclusero con un Protocollo, aggiuntivo all'Accordo dell'aprile 1949, firmato a Belgrado il 26 febbraio 1951, e che venne regolarmente ratificato. Non soddisfacendo questo Accordo, questo obbligava a nuove trattative, che si concludevano in un successivo accordo italo-jugoslavo sulla pesca e in un Protocollo addizionale rispettivamente del 1° marzo e del 13 dicembre 1956. Anche questa regolamentazione di rapporti non lasciava senza inconvenienti l'attività dei pescatori italiani nelle acque jugoslave. Si potè così giungere finalmente all'attuale Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia relativo alle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958: il che

tende a conferirgli un assetto più ragionevole e più pacifico. Questo Accordo si ispira al desiderio di rafforzare la collaborazione e i rapporti di buon vicinato, che si vanno stabilendo tra i due Governi.

Gli articoli della Convenzione anzitutto stabiliscono le modalità e le zone di pesca.

L'articolo 1 specifica le zone nelle quali la pesca è ammessa, e con precisione geografica ne descrive le linee di confine.

Negli articoli successivi vengono fissati anche i numeri massimi di battelli di pesca autorizzabili, e le quantità massime di pesce che possono essere pescate.

Altre disposizioni regolano il diritto di rifugio per i battelli in caso di pericolo.

L'incremento della flotta peschereccia jugoslava, con le industrie analoghe spiegano la resistenza alle concessioni degli italiani. Ma fortunatamente l'opportunità di addivenire ad una intesa è finita per prevalere sulle condizioni tecniche, ed ha condotto alla stesura dell'Accordo. Con questo Atto è stato possibile ottenere l'accoglimento di quasi tutte le richieste italiane.

Il nuovo Accordo è redatto con maggior precisione di tutti i precedenti, e tien conto delle difficili esperienze fatte fin qui, e pertanto fissa delle norme più valide e più concrete.

È dunque una migliore tappa nei rapporti fin qui esistiti in materia: si propone quindi l'approvazione del presente disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale e Scambi

di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.